Anno 1871

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 97

Le inserzioni giudiziarie **25** centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi **30** per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. **20**
ARRETRATO CENTESIMI **40**

		Anno L.	Sem.	Trim.
Per Firenze	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	42	22	12
Roma e per le Provincie del Regno		46	24	13
Svizzera		58	31	17

Firenze, Venerdì 7 Aprile

		Anno L.	Sem.	Trim.
Francia	*Compresi i Rendiconti*	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.	*ufficiali del Parlamento*	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il N. 157 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 26 della legge del 7 luglio 1868, n. 4490;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi che regolano la tassa sulla macinazione dei cereali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 2 aprile 1871.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

Regolamento *per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi che regolano la tassa sulla macinazione dei cereali.*

Art. 1. Sono delegati dall'autorità finanziaria per la vigilanza sui mulini e su qualsiasi altro congegno atto a produrre farina, ovunque il congegno si trovi:

1. Gli ispettori ed agenti delle imposte dirette; gli ispettori e sottoispettori delle gabelle;
2. Gli ingegneri del macinato, i capisquadra e gli operai verificatori;
3. I Reali carabinieri;
4. La guardia doganale e le guardie daziarie;
5. Gli uffiziali ed agenti della pubblica sicurezza e le guardie forestali (1).

Art. 2. I delegati dell'autorità finanziaria hanno diritto di entrare a qualunque ora del giorno e della notte nei locali addetti alla macinazione, e farvi le verificazioni occorrenti, e di prendere ispezione dei registri.

Essi possono anche adire l'autorità giudiziaria per le visite domiciliari che si rendessero necessarie nel caso di non dichiarato esercizio di macinazione (2).

Art. 3. Qualunque operazione la quale sia diretta a produrre farina dai generi indicati all'articolo 1 della legge del 7 luglio 1868, numero 4190, è dalla legge stessa colpita di tassa.

La sorveglianza deve quindi estendersi a tutti i locali in cui, con un mezzo qualsiasi, si attenda ad operazioni le quali servano ad iniziare o compiere la conversione del cereale in farina, come alla rimacinazione delle farine o delle crusche.

Sono operazioni non soggette a tassa la semplice *brillatura* del riso ed il frangimento di cereali per la fabbricazione della birra, dell'alcool o dell'amido. Ogniqualvolta però queste operazioni abbiano per iscopo di produrre farina, è dovuta la tassa, e chi vi attende deve essere munito di licenza.

Art. 4. Nei mulini in cui la tassa si riscuote in base ai contatori può essere concessa dall'intendente di finanza, di concerto coll'ingegnere provinciale del macinato, e quando lo riconoscano necessario per l'esercizio di qualche industria, la facoltà di compiere temporaneamente in uno o più palmenti esclusivamente operazioni non soggette a tassa. L'esercente che voglia ottenere simile facoltà deve 15 giorni prima farne domanda all'ingegnere provinciale; questi, ove creda che si possa secondare la domanda, ne fa proposta all'intendente e se il medesimo vi aderisce, rilascia all'esercente una licenza speciale analoga a quella indicata all'articolo 1° del R. decreto del 21 agosto 1870, n. 5811. Nella licenza stessa sarà indicato il tempo per il quale dura la speciale destinazione. Nell'atto in cui si rimette tale licenza all'esercente, sarà preso nota del numero segnato dal contatore. I giri contati dopo dovranno essere destinati ad operazioni esenti da tassa. Nel giorno in cui la licenza scade sarà a cura dell'ingegnere provinciale verificato il numero del contatore. Prima che questa verifica sia fatta non si potrà riprendere la macinazione di generi soggetti a tassa.

L'esercente che, nel tempo per cui dura questa licenza speciale e prima che sia verificato l'ultimo numero del contatore, compie operazioni soggette a tassa, incorre nelle pene stabilite per la macinazione di contrabbando, e non potrà riprendere la macinazione di generi soggetti a tassa se non facendo una nuova dichiarazione e ritirando una nuova licenza.

Art. 5. Nelle visite ai mulini i delegati devono richiedere al mugnaio la licenza d'esercizio, e verificare se in essa siano effettivamente indicati tutti i palmenti che si trovano nel mulino. Essi devono esaminare se il mulino contenga qualche altro apparecchio, ancorchè diverso dalle macine comuni, il quale possa servire ad operazioni di macinazione e non sia indicato nella licenza. Devono inoltre esaminare se nel mulino sia affissa la mercuriale indicante i prezzi dei cereali, e si tenga una bilancia bollata per il peso dei cereali e delle farine.

Trattandosi di mulini ai quali sia applicato il contatore, i delegati devono esaminare se sia affissa la tabella che indica la destinazione speciale di ciascun palmento, se i sigilli alla medesima apposti siano intatti, se il genere di cereale che si sta macinando o del quale si vedano le traccie nel palmento corrisponda alla destinazione data nella tabella a ciascuno dei palmenti, se non siasi modificato il sistema di macinatura, se infine i contatori ed i sigilli ai medesimi apposti siano intatti. Devono farsi presentare le licenze speciali che il mugnaio deve avere relativamente ai palmenti destinati alla macinazione esclusiva del granturco e della segala.

I delegati accertano mediante processo verbale tutte le contravvenzioni che scoprono.

Art. 6. I delegati alla sorveglianza, allorchè non possono procedere sul luogo all'accertamento delle contravvenzioni invitano il contravventore a recarsi all'agenzia delle imposte ad un giorno ed ora stabiliti per la compilazione del processo verbale.

Art. 7. Le contravvenzioni che si commettono sull'importazione, deposito, transito od esportazione per la linea doganale delle farine, del pane, del biscotto e delle paste sono accertate e punite secondo il procedimento stabilito per le contravvenzioni doganali.

L'incasso delle pene pecuniarie inflitte per le contravvenzioni ora indicate, nonchè il riparto delle quote di premio agli scopritori, sono fatti per cura delle dogane e colle medesime norme contabili che si applicano alle multe inflitte per trasgressioni alle disposizioni doganali.

Art. 8. Sono in contravvenzione gli esercenti dei mulini che si trovino in uno dei casi seguenti:

1° Che macinano generi soggetti a tassa senza essere forniti della licenza per l'anno in corso (3);

2° Che non tengono affissa nel mulino la mercuriale prescritta dall'art. 9 della legge del 7 luglio 1868 (4);

3° Che non hanno nel mulino la bilancia bollata per pesare i cereali e le farine (5);

4° Che non tengono affissa la tabella prescritta dall'art. 9 del R. decreto del 21 agosto 1870, n. 5811, indicante la destinazione di ciascun palmento, pei mulini forniti di contatore (6);

5° Che non hanno dichiarato l'aumento del numero dei palmenti o l'impianto di nuovi apparecchi di macinazione, due mesi prima di porre mano al lavoro di macinazione (7);

6° Che macinano cereali nei palmenti riguardo ai quali abbiano, a senso dell'art. 4 del presente regolamento, ottenuta la speciale licenza per la temporanea destinazione ad operazioni non soggette a tassa (8);

7° Che introducono variazioni nella qualità degli apparecchi o nel sistema di macinatura che servirono di base alla determinazione delle quote fisse, cambiando le macine, modificando i meccanismi, diminuendo la velocità od aumentando la potenza del mulino, e ciò senza darne avviso un mese prima all'ingegnere provinciale del macinato (9). Nel caso peraltro di sostituzione di macina per rottura o altro evento fortuito basterà che il mugnaio ne faccia immediata denunzia all'ingegnere per le debite verificazioni. La prova di aver dato gli avvisi ora indicati dovrà risultare da una dichiarazione rilasciata all'esercente dall'ingegnere;

8° Che macinano frumento od altro cereale, che non sia granturco o segala, colle macine fornite di contatore destinate esclusivamente alla macinazione di questi due generi, e che godono lo sgravio del 50 per cento sul numero dei giri (10);

9° Che tolgono o guastano i contatori od altri congegni applicati ai mulini, ne mutano le indicazioni, ne rompono o guastano i mezzi di ritegno (11);

10. Che rompono o falsificano i sigilli apposti al contatore od ai mezzi di ritegno del medesimo (12);

11. Che non danno immediata notizia all'operaio verificatore dei guasti e delle alterazioni avvenute nel contatore o nei mezzi di ritegno (13);

12. Che scientemente esigono dai contribuenti un compenso maggiore di quello stabilito dalla legge (14);

13. Che esigendo la mulenda in natura rifiutano di ricevere in natura la tassa dai contribuenti (15);

14. Che continuano a macinare dopo e finchè duri la sospensione dall'esercizio del mulino, inflitta per mancato pagamento della tassa, per non avere a tempo dichiarato l'aumento del numero o della potenza delle macine, o per avere esatto dai contribuenti un compenso maggiore di quello stabilito dalla legge (16);

15. Che continuano a macinare dopo che il contatore fu tolto dal mulino o dopo che fu denunciato il guasto del palmento, nel caso in cui avessero dichiarato di voler nel frattempo sospendere la macinazione (17);

16. Che rompono i sigilli apposti alle macine (18);

17. Che rifiutano alle persone indicate all'articolo 1° l'entrata nel mulino od impediscono alle medesime di accertarsi del lavoro che vi si fa, o di verificare i contatori; o che rifiutano di presentare la licenza d'esercizio o le licenze speciali che si riferiscono alla destinazione dei palmenti (19);

18. Che alterano la numerazione dei palmenti prescritta dall'art. 9 del R. decreto del 21 agosto 1870 (20);

19. Che senza giusto motivo rifiutano di macinare granturco o segala nei palmenti forniti di contatore e destinati a macinazione promiscua a senso del R. decreto del 21 agosto 1870.

Art. 9. Il delegato che scopre una contravvenzione deve, se l'esercente è presente, interrogarlo sul fatto e chiedergli se abbia qualche circostanza da addurre a sua difesa. Deve altresì procurare che intervengano due testimoni all'accertamento della contravvenzione, senza però astenersi o ritardare dal procedere all'accertamento stesso per difetto di testimoni.

Art. 10. All'atto in cui si scopre una contravvenzione devono sequestrarsi gli strumenti dei quali siasi fatto uso per guastare o fermare i contatori, le bilancie non bollate rinvenute nel mulino, ed in generale tutti gli oggetti che hanno servito a commetterla. Se trattasi di macinazione di contrabbando, devono sequestrarsi le farine che ne siano il prodotto ed i cereali dei quali si stesse operando la macinazione, ogni qualvolta non sia provato che i medesimi non sono di proprietà del contravventore.

Dovranno pure sequestrarsi i cereali o le farine quando il contravventore sostenga trattarsi di materie non soggette a tassa, o vi sia contestazione se le medesime potessero macinarsi nei palmenti che godono dello sgravio del 50 0[0 sul numero dei giri (21).

Art 11 È di contrabbando:

1. La macinazione fatta in palmenti per i quali il mugnaio non ha licenza d'esercizio;
2. La macinazione fatta in palmenti per i quali si ottenne la speciale licenza per la temporanea destinazione ad operazioni non soggette a tassa;
3. La macinazione di frumento, di avena, di legumi secchi o di altro cereale, che non sia granturco o segala, nei palmenti destinati esclusivamente alla macinazione di questi ultimi due generi (22);
4. La macinazione fatta da mugnai che siano per qualsiasi causa sospesi dall'esercizio;
5. La macinazione fatta in un palmento dopo aver tolti o guastati i contatori, od averne tolti o falsificati i sigilli;
6. La macinazione riguardo alla quale siansi mutate le indicazioni dei contatori (23).

Art. 12. L'accertamento delle contravvenzioni indicate all'art. 8 si fa mediante processo verbale redatto dal delegato che la scoperse od al quale fu denunziata (Modello n. 1).

Nel verbale deve indicarsi il fatto che costituisce la contravvenzione, e la qualità, la quantità e l'approssimativo valore degli oggetti sequestrati. Deve inoltre farsi risultare se vi erano presenti dei testimoni.

Il verbale è fatto in doppio originale, ed è sottoscritto dal delegato, dal contravventore e dai testimoni.

Se il contravventore od i testimoni non sanno o ricusano di firmare, dev'esserne fatta menzione.

Uno degli originali del processo verbale è rimesso al contravventore; se egli ricusa di riceverlo se ne fa menzione nel verbale stesso.

Art. 13. Gli oggetti sequestrati devono sigillarsi dal delegato che ha proceduto al sequestro.

Ogni qualvolta si tratti di contrabbando per macinazione non dichiarata a senso dei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 11, il delegato deve inoltre mettere fuori d'uso l'apparecchio macinatore apponendo alle macine dei sigilli, e fare menzione di tale fatto nel processo verbale (24).

Al sigillo, quando la natura dell'oggetto sequestrato lo permetta, si uniscono delle striscie di carta sulle quali il delegato appone la propria firma, invitando anche il contravventore ed i testimoni a sottoscrivere.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 59 del regolamento approvato col Regio decreto del 1° aprile 1870, n. 5596, ed alle disposizioni del Regio decreto del 18 ottobre 1870, n. 5944.

Art. 14. I sigilli apposti alle macine nei casi di macinazione non dichiarata sono tolti:

a) Nel caso indicato al numero 1 dell'art. 11, quando il mugnaio abbia ottenuta la licenza di esercizio;

b) Nel caso indicato al n. 2 dello stesso articolo, quando il mugnaio abbia ottenuta la nuova licenza d'esercizio od abbia dichiarato di non voler più attendere ad operazioni soggette a tassa;

c) Nel caso indicato al n. 4, quando sia cessata la sospensione dell'esercizio;

L'ordine di togliere i sigilli è dato dall'agente delle imposte su ricorso dell'esercente.

Art. 15. Il processo verbale rimesso al contravventore gli serve di ricevuta degli oggetti sequestrati.

Gli oggetti stessi devono essere depositati, dal delegato che accertò la contravvenzione, presso la pretura nel cui distretto la contravvenzione fu commessa.

Art. 16. I cereali e le farine sequestrati possono essere restituiti al contravventore con che questi depositi una somma eguale al loro valore.

Non si restituiscono durante il procedimento le bilancie non bollate od in qualsiasi altro modo non conformi alle leggi o regolamenti sui pesi e misure, gli strumenti che abbiano servito a guastare i contatori o ad impedirne il movimento, e qualsiasi altro oggetto di simil genere che abbia relazione colla contravvenzione.

Neppure possono restituirsi durante il procedimento i generi sequestrati nel caso indicato nell'ultima parte dell'art. 10 (25).

Se gli oggetti sequestrati sono soggetti a deperire, o la loro custodia è difficile o dispendiosa, possono essere venduti (26).

L'ordinarne la vendita spetta all'autorità giudiziaria, quando gli oggetti sequestrati si riferiscono a contravvenzioni già ad essa denunziate; spetta invece all'intendente, quando la contravvenzione non è stata denunziata all'autorità giudiziaria.

Il provento di queste vendite e le somme depositate a norma della prima parte di quest'articolo sono versati al ricevitore del registro del distretto in cui si è verificata la contravvenzione.

Il ricevitore ne rilascia ricevuta staccandola dal bollettario speciale per i depositi, e se ne dà carico nel registro speciale prescritto nelle istruzioni di contabilità per l'amministrazione del demanio e delle tasse.

Art. 17. Per le contravvenzioni accertate in mulini nei quali la tassa si paga in base ai contatori, il verbale è trasmesso direttamente allo ingegnere provinciale del macinato facendogli conoscere se gli oggetti sequestrati siano stati depositati presso la pretura.

Il caposquadra o l'operaio verificatore che abbiano compilato il verbale per contravvenzione consistente nella omessa dichiarazione di guasti al contatore, devono inoltre trasmettere il verbale n. 5 prescritto dall'articolo 58 del regolamento del 1° aprile 1870, notandovi se credano che il danno sia stato prodotto da causa accidentale o da negligenza o da mala fede dell'esercente.

Art. 18. Il caposquadra o l'operaio verificatore i quali scoprano dei guasti al contatore che appariscano evidentemente cagionati per mala fede del mugnaio devono, dopo avere esteso il processo verbale, astenersi da ogni riparazione e recarsi immediatamente a darne avviso al pretore con istanza a recarsi sul posto ad accertare il fatto.

Gli altri delegati indicati all'art. 1°, che trovino un contatore guasto, oltre al trasmettere il processo verbale all'ingegnere provinciale, devono dare avviso del guasto all'operaio verificatore.

Art. 19. I verbali delle contravvenzioni scoperte nei mulini nei quali la tassa è riscossa o in base agli accertamenti annuali o per mezzo di un agente della finanza, devono essere rimessi all'agente delle imposte.

Art. 20. I delegati i quali trovino in un mulino infranti o falsificati i sigilli apposti alle macine, ai contatori od alle tabelle che indicano la destinazione dei palmenti, dopo avere redatto il processo verbale, devono recarsi immediatamente a dare avviso del fatto al pretore, astenendosi dal fare nel mulino qualsiasi opera che muti lo stato delle cose.

Se i sigilli infranti erano apposti alle macine, chi scopre la rottura deve apporne immediatamente degli altri per impedire nel frattempo la macinazione di contrabbando, lasciando però i sigilli infranti nello stato in cui si trovano affinchè il pretore possa accertarne la rottura.

Art. 21. I delegati dei quali è parola nei numeri 1 e 2 dell'art. 1° trasmettono nei primi cinque giorni di ciascun mese all'intendente di finanza un elenco de' mulini visitati, con indicazione del giorno in cui seguì la visita, del numero segnato dai contatori che vi sono applicati, e di quelle speciali circostanze che avessero rilevate. (Modello n. 2).

APPENDICE

(12)

L'EREDE DI MOULTRY

(VERSIONE DAL TEDESCO)

(*Continuazione* — Vedi il numero 96)

Capitolo XII.

Il capitano Gaston studiò modo per arrivare a Moultry segretamente.

Invece di recarsi tosto al castello, andò, attraverso ai campi, alla casa di un guardaboschi, e gli diede una lettera perchè la consegnasse a Bella.

Finchè non l'avesse veduta e si fosse persuaso che il suo segreto non era ancora scoperto, non osava comparire innanzi a sir Bernardo.

Faceva già notte quando il suo messo ritornò colla risposta. Egberto ruppe il sigillo della lettera che quegli gli porse e lesse: « Senza suscitar sospetti io non posso abbandonare la casa prima delle 8; a quell'ora io mi troverò presso i Quattro Salici. Finora non ho partecipato il nostro segreto a persona; tuttavia non sperar nulla dal mio silenzio. Io ho dei doveri verso mio figlio, che nessun rispetto umano saprebbe indurmi a violare. »

— Avrei dovuto prevederlo — disse fra sè il capitano. — Se essa si manterrà ostinata, vedremo ciò che mi resta a fare.

Nella terribile ansietà in cui egli si trovava, gli sembrava che l'ora fissata non giungesse mai. Finalmente suonarono le otto, ed egli si pose in cammino.

— Debbo accompagnarvi? — chiese il guardaboschi, la cui curiosità era solleticata.

— No! — rispose secco secco Egberto — Tu aspetterai qui il mio ritorno, per portare poscia la mia valigia al castello. — E lasciò la casetta a passi veloci.

Il guardaboschi lo guardò tra curioso ed attonito, e col favore della luna che splendeva, scorse il capitano salir frettoloso il largo viale.

— Il signorino va a farne delle solite — mormorò il giovanotto — ed io ne vedrei volentieri la fine... ma non v'è caso. Egli è scaltro come una volpe, e quando va in collera è peggio che sir Bernardo. Con queste riflessioni dimise il pensiero di cercar più oltre: s'allontanò dalla finestra, e si assise al fuoco. Ma non vi rimase a lungo che si sentì preso da una strana inquietudine; la quale distrusse l'effetto delle prime riflessioni: balzò in piedi, staccò la berretta e uscì di casa.

Il luogo detto dei Quattro Salici era in uno degli angoli più remoti di Moultry Park, presso un profondo lago.

Il capitano Gaston vi veniva per la prima volta. Nelle preoccupazioni dell'animo suo, v'era in quella solitudine qualche cosa di tormentoso. Non un soffio di vento agitava i nudi rami degli alberi, e il silenzio della notte non era interrotto che dall'eco dei suoi passi sulla neve scricchiolante, e dal grido delle anitre selvatiche.

— Ch'essa non venga? — mormorò fra sè. — Questa solitudine infernale mi è uggiosa. Almeno avessi lasciato venir meco Harry. Ma no!... — soggiunse dopo breve riflessione — è meglio così. Il giovine è fedele, ma ama la chiacchiera, e potrebbe venir a sapere più di quello che io voglio... Suvvia: qui convien finirla o in un modo o nell'altro.

Non occupato che di se solo, ei non pensava alla moglie, la quale allora appunto s'affrettava ad attraversare il bosco per recarsi al convegno.

— Finalmente! — esclamò in tuono soddisfatto quando la vide.

— Non t'avvicinare — essa gridò mentre lo indegno suo marito voleva prenderle una mano. — Tu mi hai spezzato il cuore, tu mi hai tolta ogni fede in te. Oh! ch'io fossi morta prima di questa orribile scoperta; le mie ultime parole sarebbero state di benedizione per te...

— Tu mi giudichi troppo severamente — rispose Egberto più irritato che offeso dai rimproveri di sua moglie — Tu non sei quella a cui ho cagionato le maggiori sofferenze.

— Lo so — replicò Bella — E fra i miei dolori ho pure un sentimento di pietà per l'infelice donna ingannata, che si crede tua moglie!

— Ascolta — non le mie difese, poichè riconosco che la mia condotta non può trovare discolpa — disse il capitano — ma la sciagurata necessità che mi ha spinto al tristo passo. Molto prima che io ti avessi conosciuta, la vita disordinata e pazza che io conduceva m'aveva immerso in grandi debiti. Ne andava del mio onore se non li pagavo. Io non avevo un amico che mi soccorresse o mi consigliasse. Mi rivolsi allora a mio padre e lo pregai di aiutarmi. Lo conosci tu?

Sì — balbettò Bella rabbrividendo, — poichè essa provava un indefinibile timore di sir Bernardo.

— Egli ricusò, salvo io consentissi a prender moglie. Il mio cuore allora era libero; io non ti aveva ancora veduta..... acconsentii,... e sulla mia promessa di sposare Lidia, i miei debiti furono pagati.

— La povertà, Egberto, non è una vergogna. Oh! quanto volentieri l'avrei teco divisa!... Come avrei volentieri lavorato per te,... come t'avrei confortato!

— Io non ebbi il coraggio di guardarla in faccia, o Bella — rispose il capitano con finto rimorso. — L'istante di stringere il fatale contratto si avvicinava. Frattanto, sospinto dal mio amore per te ti feci mia moglie; i tuoi diritti e quelli pure di nostro figlio erano al disopra d'ogni dubbio. Sollecitato da ogni parte, minacciato,... oppresso dai rimproveri, quasi pazzo per la difficile mia posizione,... concessi, in un momento sciagurato, quella mano di cui io non potevo più disporre, e gravai d'uno spergiuro la mia coscienza.... Da quell'istante io condussi una vita di miserie. Nessuno conosce i miei tormenti, le mie pene. Se il mio delitto fosse rimasto ignoto ancora uno o due mesi, tutto avrebbe potuto ancora volgere a bene, poichè pur troppo il medico di Lidia dispera che possa vivere a lungo.

— Perdonami, Bella!... e promettimi s'è possibile, di tener celato a mio figlio il delitto dell'infelice suo padre.

Con finta disperazione si gettò ai piedi della ingannata moglie, e tentò prenderle la mano.

Essa lo guardò a lungo, quasi volesse leggere nella di lui anima.

— Ci penserò — mormorò essa. — Oh Dio assistimi! Io non posso cagionare una tale infelicità alla tua famiglia, non voglio abbandonare mio figlio alla vergogna... Il torto che tu m'hai fatto, o Egberto, io te lo perdono... te lo perdono di cuore.

— Dio ti benedica! — esclamò l'ipocrita, poi traendo repentinamente di tasca una pistola, e puntandosela alla fronte — questa, gridò espierà i miei traviamenti.

Bella atterrita si gettò su di lui, tentando strappargli l'arma di mano.

— La tua anima! — gridò in una mortale angoscia — pensa all'anima tua immortale!

L'intendente comunica all'ingegnere provinciale quella parte degli elenchi la quale si riferisca a mulini ai quali è applicato il contatore.

L'ingegnere provinciale riporta i numeri segnati dai contatori nel registro da lui tenuto per la liquidazione della tassa.

Art. 22. L'ingegnere provinciale, quando riceve dei verbali di contravvenzione, esamina se di fronte alla gravità del fatto, alle prove che vi sono ed ai precedenti del contravventore, sia conveniente dar seguito al procedimento per contravvenzione.

Se crede che non sia il caso di darvi seguito ne riferisce alla direzione tecnica. Quando la direzione concorda nell'avviso di non darvi seguito, se vi sono oggetti sequestrati, invita il pretore ad ordinarne la restituzione.

Se crede che vi si debba dar seguito o se ne riceve ordine dalla direzione, trasmette all'intendente il verbale di contravvenzione colle sue osservazioni sulla maggiore o minore gravità del fatto che ne è l'oggetto, sull'antecedente condotta del mugnaio, e dichiara se intende d'intervenire nel giudizio o personalmente o per mezzo di un rappresentante dell'uffizio tecnico.

L'ingegnere allorchè crede doversi dar seguito al procedimento per contravvenzione, trasmette inoltre all'intendente una liquidazione dell'ammontare delle multe proporzionali stabilite dall'art. 17 della legge del 7 luglio 1868 e dall'articolo 8 del R. decreto del 21 agosto 1870.

Art. 23. La macinazione di contrabbando agli effetti indicati all'art. 17 della legge del 7 luglio 1868, per i mulini che pagano la tassa in base ai contatori, sarà commisurata secondo la norma stabilita all'art. 6 della legge stessa.

Per i mulini nei quali la tassa non è riscossa in base ai contatori la macinazione di contrabbando si intenderà avvenuta nella misura del massimo lavoro che può fare il mulino durante tutto il tempo nel quale siasi macinato di contrabbando.

Se non si conosce da qual tempo duri la macinazione di contrabbando s'intenderà essere questa cominciata dall'ultima visita fatta al mulino. Se trattasi di mulino che non sia stato visitato da oltre un mese e manchi altra prova positiva, si presumerà che la macinazione di contrabbando abbia durato un mese a contare dal giorno nel quale siasi macinato di contrabbando.

Art. 24. L'intendente quando riceve l'istanza dall'ingegnere provinciale è tenuto a darvi seguito.

A tale oggetto se il contravventore non si è già rimesso al giudizio amministrativo, l'intendente promuove l'azione penale avanti l'autorità giudiziaria competente; e quando trattasi di caso importante o per le quistioni di massima che involga, o per la gravità del fatto, delega l'agente delle imposte od altro funzionario da lui dipendente a rappresentare nel giudizio la finanza.

Questa delegazione non ha luogo quando l'ingegnere provinciale ha fatto conoscere l'intenzione sua di intervenire nel giudizio o personalmente o per mezzo di un delegato dell'uffizio tecnico.

Art. 25. L'agente delle imposte quando riceve dei verbali di contravvenzione che si riferiscano a mulini nei quali la tassa sia riscossa in base ai contatori, deve rimetterli senz'altro all'ingegnere *provinciale*.

Allorchè riceve dei verbali che si riferiscono a mulini nei quali la tassa è riscossa in base agli accertamenti annuali ovvero da un agente della finanza, l'agente delle imposte esamina se il fatto a cui il verbale si riferisce è sufficientemente provato; raccoglie quelle altre prove che gli sia possibile di ottenere, e rimette ogni cosa all'intendente unendovi le particolari informazioni che abbia, ed il suo avviso.

L'intendente esamina se il fatto denunziato costituisce contravvenzione, se vi sono prove sufficienti, se in vista di tutte le speciali circostanze è conveniente dar seguito al procedimento. Se crede che non sia il caso di darvi seguito e vi siano oggetti sequestrati, avverte il pretore perchè ne ordini la restituzione. Se invece ritiene doversi dar seguito alla contravvenzione promuove il giudizio avanti all'autorità giudiziaria competente, e delibera se nel giudizio sarà l'amministrazione finanziaria rappresentata, dandone, in caso affermativo, incarico all'agente delle imposte o ad altro funzionario da lui dipendente.

Delle istanze fatte per il procedimento l'intendente dà avviso all'ingegnere provinciale se trattasi di mulini in cui la tassa si riscuote in base ai contatori, ed agli agenti delle imposte per gli altri mulini.

Art. 26. Nella istanza all'autorità giudiziaria l'intendente deve indicare se risulti che il contravventore o taluno fra i contravventori sia stato già imputato o condannato per altra contravvenzione relativa alla tassa sulla macinazione.

Art. 27. Il contravventore, quando si tratti di fatto punibile con sola pena pecuniaria, prima che sia stato dal giudice competente pronunciato definitivo giudizio, può, con domanda da lui sottoscritta, e che è irrevocabile, chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'amministrazione, e allora la decisione spetterà all'intendente sino a lire 4000, al Ministero se supera questa somma.

Tale domanda deve essere scritta su carta da bollo da centesimi 50 se la decisione è di competenza dell'intendenza, e da lire 1 se è di competenza del Ministero.

Essa ha per effetto di sospendere la istruzione giudiziale anche se già incominciata.

L'intendente, quando riceve tale domanda, deve astenersi dal promuovere il giudizio penale. Se già l'avesse promosso deve avvisare l'autorità giudiziaria investita della contravvenzione che la domanda fu presentata.

Art. 28. Il contravventore non può valersi della facoltà di invocare la decisione amministrativa se non versando una somma a guarentigia del pagamento della pena cui fosse condannato.

L'ammontare del versamento da farsi è determinato dall'autorità competente a pronunciare la decisione amministrativa.

Tale somma deve versarsi al ricevitore del registro del luogo ove la contravvenzione fu commessa. Il ricevitore ne rilascia ricevuta e se ne dà caricamento nel modo indicato all'ultima parte dell'art. 16.

Dall'ammontare della somma che deve essere versata a guarentigia, l'autorità che lo ha determinato deve dare avviso contemporaneamente al contravventore ed al ricevitore del registro presso il quale dovrà farsi il deposito.

La quitanza che prova il versamento eseguito deve rimettersi dal contravventore all'autorità competente a pronunziare la decisione amministrativa.

Art. 29. Le decisioni amministrative pronunziate sia dal Ministero, sia dall'Intendenza, sono partecipate al contravventore ed al ricevitore del registro agli effetti indicati nell'art. 31 accompagnandole con un elenco (Modello n. 3), sul quale è segnato il modo di dividere il prodotto delle multe a misura che si riscuotono.

Per la parte che riguarda scopritori privati, si omette nell'elenco il nome e si indica soltanto la somma loro dovuta, invitando il ricevitore perchè, a misura che riscuote le multe, paghi la parte ai medesimi dovuta mediante vaglia postali intestati all'agente delle imposte del luogo ove la contravvenzione fu scoperta. Questi vaglia sono rimessi all'intendente, il quale li trasmette all'agente delle imposte con incarico di recapitare la somma a quegli cui spetta. L'agente partecipa all'intendente il giorno in cui fu consegnata la somma e la persona alla quale fu consegnata.

Art. 30. Le spese per i procedimenti contravvenzionali avanti le autorità giudiziarie sono anticipate dai ricevitori del registro secondo le norme della tariffa penale approvata col R. decreto del 23 dicembre 1865, n. 2701, e delle relative istruzioni ministeriali del 28 giugno 1866.

Ogni altra spesa che si riferisca ai suddetti procedimenti e non sia ordinata dall'autorità giudiziaria deve essere anticipata dagl'intendenti di finanze.

Art. 31. La riscossione delle spese del processo e delle pene pecuniarie è affidata ai ricevitori del registro, i quali vi procedono secondo le norme stabilite dalla tariffa e dalle istruzioni indicate all'articolo precedente per il ricupero delle multe e spese.

Si eccettuano però le multe per le contravvenzioni indicate all'art. 7.

Art. 32. La riscossione delle multe inflitte dall'autorità giudiziaria e delle relative spese di procedimento è promossa in base agli estratti delle sentenze di condanna e delle copie delle parcelle spedite in forma esecutiva.

Tali estratti di sentenze e copie di parcelle esecutive sono trasmesse agl'intendenti dai cancellieri giudiziari nei modi e termini determinati dagli articoli 99, 100, 101, 102, 103 delle istruzioni citate all'art. 30.

Gl'intendenti, entro il termine di giorni 5, trasmettono al ricevitore del registro, nel cui distretto sono domiciliati i debitori, tali sentenze nel modo prescritto all'art. 104 delle dette istruzioni, accompagnandole coll'elenco indicato all'articolo 29.

Art. 33. Le multe inflitte in via amministrativa a norma dell'art. 27 sono riscosse in base alle decisioni delle competenti autorità comunicate al ricevitore del registro in modo indicato all'art. 29.

Per la iscrizione al libro dei debitori e per tenere in evidenza le multe, si osservano inoltre le prescrizioni degli art. 95 e 111 delle istruzioni citate all'art. 30.

Art. 34. Il ricevitore del registro computa nei pagamenti a titolo di multe o spese l'ammontare della somma stata versata dal contravventore ed il prezzo degli oggetti sequestrati dei quali il contravventore avesse depositato il prezzo, o che fossero stati venduti a senso dell'art. 16, ogniqualvolta però l'autorità giudiziaria non ne abbia ordinata la restituzione.

Art. 35. Allorchè la decisione amministrativa assolve il contravventore o lo condanna a pena pecuniaria, la quale, sommata colle spese, non ascende alla somma versata presso il ricevitore del registro, si restituisce al contravventore la totalità della somma o la parte di essa che ecceda quanto deve pagare.

La restituzione è ordinata con decreto dell'intendente.

Art. 36. Dalle somme riscosse a titolo di multe in esecuzione di condanne portate dalle sentenze o da decisioni amministrative, si detrae il 10 per cento a titolo di rimborso delle spese di riscossione, a termini dell'articolo 120 delle istruzioni citate all'art. 30.

La rimanente somma è pagata per due terzi a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione, siano essi nel novero dei delegati di cui si parla all'art. 1°, o siano persone private. Nella distribuzione di tale premio si dà doppia parte a chi diresse gli agenti che scoprirono o sorpresero la contravvenzione.

L'altra terza parte va a profitto dell'erario.

Però allorquando la contravvenzione fu scoperta dalle guardie doganali, devono applicarsi le disposizioni dell'art. 91 del regolamento doganale, ed il prodotto della multa si devolve per due terzi a favore degli scopritori, e l'altro terzo si riparte per due terzi a profitto della massa delle guardie doganali e per un terzo a favore del tenente o sottotenente doganale.

Art. 37. Presentando all'intendente la prova di aver pagato integralmente la multa e le spese, il contravventore potrà ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati e che non fossero stati venduti a termini dell'art. 16, ovvero per conseguire il pagamento delle multe e spese.

Art. 38. Nei primi cinque giorni di ciascun mese i ricevitori del registro trasmettono all'intendente un elenco che dimostri il movimento di ciascun articolo iscritto sul libro dei debitori del mese precedente.

Quest'elenco (modello n. 94, serie demaniale) comprenderà ciascuno degli articoli riscossi nel mese, quelli annullati in seguito a commutazione delle multe nel carcere sussidiario per insolvibilità dei debitori, e quelli rinviati ad altri ricevitori.

Art. 39. L'intendente tiene un registro (Modello n. 4) generale di tutte le contravvenzioni, nel quale nota:

a) Il nome del contravventore;

b) La data della contravvenzione;

c) La natura della medesima;

d) La data del processo verbale che l'ha accertata;

e) Il nome e la qualità del compilatore del processo verbale;

f) La natura, quantità e valore degli oggetti sequestrati, e la pretura presso cui sono depositati;

g) L'autorità giudiziaria od amministrativa alla quale fu rimesso il giudizio;

h) L'ammontare del deposito richiesto, quando la decisione è rimessa all'autorità amministrativa;

i) L'annotazione se il deposito sia stato eseguito, indicando il numero della relativa quietanza del ricevitore del registro;

l) Le sentenze giudiziali e le decisioni amministrative che siano proferite;

m) Il giorno in cui ha rimesse le sentenze o le decisioni al ricevitore del registro per l'esecuzione;

n) Le somme riscosse e gli altri provvedimenti dati dai ricevitori del registro, quali vengono all'intendente partecipati in esecuzione dell'articolo 38;

o) La ripartizione delle multe.

A questo registro si aggiunge una rubrica alfabetica dei nomi dei contravventori.

Art. 40. Gli ingegneri provinciali e gli agenti delle imposte tengono un registro analogo a quello indicato nell'articolo precedente segnandovi tutte quelle indicazioni che giungano a loro notizia.

Art. 41. Nei primi dieci giorni di ciascun mese l'intendente trasmette al Ministero quattro quadri mensili indicanti, relativamente al mese antecedente:

1. Le contravvenzioni nuovamente accertate (Modello n. 5);

2. Le contravvenzioni definite completamente (Modello n. 6);

3. Le contravvenzioni [illegible] accertate nei mesi precedenti e non ancora ri[illegible]olte (Modello n. 7);

4. I provvedimenti [illegible]ati per l'ecuzione delle sentenze o delle de[illegible]cisioni (Modello n. 8).

Art. 42. Nelle p[illegible]nete e di Mantova, finchè non entrino [illegible] le leggi sul registro vigenti nelle altr[illegible]talia, le disposizioni delle presenti istruzioni relative ai ricevitori del registro si intendono applicabili agli esattori fiscali in quanto esse non siano contrarie alle leggi colà vigenti.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

(*Seguono i Modelli*)

(1) Art 71 del regolamento approvato col Regio decreto del 19 luglio 1868, n 4491.

(2) Art. 13 della legge del 7 luglio 1868, n. 4490

(3) Art. 13 e 17 della legge del 7 luglio 1868.

(4) Art. 9 e 18 della legge del 7 luglio 1868.

(5) Art. 9 e 18 della legge del 7 luglio 1868.

(6) Art. 18 della legge del 7 luglio 1868.

(7) Art. 10, 15 e 17 della legge del 7 luglio 1868.

(8) Art. 16, 17 e 18 della legge del 7 luglio 1868.

(9) Art. 15 e 18 della legge del 7 luglio 1868, ed articolo 21 della legge del 3 luglio 1864, numero 1827.

(10) Art. 8 del R. decreto del 21 agosto 1870, numero 5811.

(11) Art 16 e 17 della legge del 7 luglio 1868.

(12) Art. 16 e 17 della legge del 7 luglio 1868.

(13) Art. 16 della legge del 7 luglio 1868.

(14) Art. 15 e 16 della legge del 7 luglio 1868.

(15) Art. 9 e 18 della legge del 7 luglio 1868.

(16) Art. 15, 16 e 17 della legge del 7 luglio 1868.

(17) Art. 5 della legge del 7 luglio 1868, art. 13 e 14 del regolamento approvato col R. decreto del 26 dicembre 1869, n. 5408 ed art. 59 del regolamento approvato col R. decreto del 1° aprile 1870, n. 5596.

(18) Art. 18 della legge del 7 luglio 1868 e disposizioni del Codice penale relative alle rotture dei sigilli apposti per ordine dell'autorità amministrativa.

(19) Art. 13 e 16 della legge del 7 luglio 1868.

(20) Art. 18 della legge del 7 luglio 1868.

(21) Art. 18 della legge del 7 luglio 1868 e art. 25 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, ed art. 89 del regolamento doganale approvato colla legge del 21 dicembre 1862, n. 867.

(22) Art. 8 del R. decreto del 21 agosto 1870.

(23) Art. 17 della legge del 7 luglio 1868.

(24) Art. 18 della legge del 7 luglio 1868.

(25) Art. 18 della legge del 7 luglio 1868, art. 25 della legge del 3 luglio 1864, ed art. 89 del regolamento doganale approvato colla legge del 21 dicembre 1862.

(26) Idem.

Il Num. 158 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Veduta la legge del 22 aprile 1869 n. 5026;

Veduto l'art. 554 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità generale, stato approvato col R. decreto del 4 settembre 1870 n. 5852;

Veduto il R. decreto del 22 luglio 1870 n. 5758 con cui fu fissato l'interesse dei Buoni del Tesoro a decorrere dal 25 luglio 1870;

Veduto l'art. 3 della legge 31 dicembre 1870 n. 6162;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. A cominciare dal 1° aprile 1871 è ridotto dell'uno per cento l'interesse dei Buoni del Tesoro fissato col predetto Nostro decreto del 22 luglio 1870 n. 5758.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 marzo 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso al posto di direttore e professore della R Scuola d'ostetricia di Milano.

Come prescrive l'articolo 11, § 1 del regolamento organico della R. Scuola d'ostetricia in Milano, approvato col R. decreto 1° settembre 1865, è aperto il concorso per provvedere all'ufficio vacante di direttore e professore della Scuola medesima.

Il concorso avrà luogo presso la Scuola, secondo le norme stabilite per i concorsi alle cattedre universitarie.

Gli aspiranti dovranno presentare la loro domanda e i loro titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 30 giugno prossimo, dichiarando nella domanda se intendono di concorrere per titoli o per esame, o per l'una e l'altra forma ad un tempo.

Firenze 4 aprile 1871.

Il Segretario generale: G. CANTONI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Una sottoscrizione aperta nel R. consolato di Alessandria d'Egitto fra gli Italiani colà residenti, a favore dei danneggiati dall'ultima inondazione del Tevere, produsse la somma di lire 1297 50.

Per iniziativa dei signori Privato e Tedeschi un'altra sottoscrizione venne pure aperta a Pietroburgo per lo stesso scopo, e le offerte raccolte fra i nostri connazionali ascesero a lire 2326.

— Leggesi nel *Piccolo* giornale di Napoli:

È giunto ieri (4) sera a ore 11 il vapore da guerra spagnuolo *Ferdinando il cattolico* portante 46 colli per l'Esposizione internazionale marittima.

È anche venuta su questo piroscafo la Commissione composta dai signori Don Saverio de Salas presidente, Don Mariano de la Paz Graells, Don José de Lorenzo e Don Cesario Fernandez.

Il vapore è comandato dal capitano di vascello signor A. Cousillas.

— Leggesi nella *Lombardia* che il nobile signor Giacomo Sala, in nome anche dei proprii fratelli Gerolamo e Mauro, quali eredi del compianto senatore conte Carlo Taverna, hanno destinato in dono al museo archeologico di Milano quattro bassorilievi in marmo a soggetto sacro, ed un medaglione in pietra raffigurante la Vergine col bambino.

— R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Modena. (Adunanza della sezione di lettere 23 marzo 1871):

Il socio attuale prof. Giov. Franciosi legge di Francesco Bocchi, scrittore fiorentino del secolo XVI, che tanto precorse al Montesquieu nell'investigare la cagione onde venne la smisurata grandezza di Roma. Raccolta per sommi capi la dottrina del suo autore, ei piglia a raffrontarla coi supremi concetti che governano il più ampio lavoro del barone francese, e ne afferma la manifesta rispondenza; poi, a riprova del valore di quella dottrina, se ne giova a dichiarare alcune gravi sentenze intorno all'istoria di Roma del Macchiavelli, del Paruta, dell'Ammirato, e nota com'ella sia raffermata dalle sottili investigazioni dei due dottissimi alemanni Niebhur e Mommsen. Nè si rimane alle lodi, secondo il vezzo de' panegiristi, ma schiettamente ne palesa i difetti e colla autorità, che solo può dare la coscienza del vero, conchiude raccomandando allo studio e all'amore degli Italiani Francesco Bocchi, siccome al tutto meritevole, e per l'alto proposito a cui pose l'ingegno e per la diligenza con cui lo espone, d'essere aggiunto alla bella schiera dei nostri politici del cinquecento.

Il Segretario: RAISINI.

— Quest'oggi, (6), scrive la *Gazzetta di Venezia*, è arrivato nel nostro porto il vapore belgio *De Reuter*, capitano Joung, direttamente da Bombay, attraversando l'Istmo di Suez. Esso ha la portata di 1700 tonnellate, ed in unione a varie altre partite di minor conto, esso ci arreca 3000 balle acquistate nelle Indie per proprio conto dalla nostra *Compagnia di commercio*. Crediamo di non andar errati, affermando ch'esso è il primo bastimento che entri a Venezia, venendo direttamente dalle Indie, pel Canale di Suez.

Altrove questo fatto sarebbe considerato come un avvenimento, e proclamato a tutti i venti come indizio del risorgimento commerciale di Venezia; qui invece l'arrivo del bastimento già ormeggiato sulla riva delle Zattere passò quasi inosservato. Ciò non toglie però che noi non facciamo pubblicamente i nostri ringraziamenti alla Direzione della *Compagnia di commercio*, che, con molto avveduto ardimento, iniziò questo fatto, assai consolante pel nostro commercio, e promise di farvene tener dietro altri di non minore momento. Che che ne dicasi, Venezia commercialmente risorge!

DIARIO

Il *Journal Officiel* di Parigi, del 1° aprile, ammette che non hanno torto coloro i quali nei primi atti della Comune di Parigi hanno creduto di scorgere l'intenzione di uscire dalle attribuzioni municipali. « Non vi è dubbio, dice il foglio citato, che emanando per Parigi dei decreti che stabiliscono il condono degli affitti e l'abolizione della coscrizione, ecc., la Comune è sortita dalla stretta cerchia in cui la legislazione precedente rinchiudeva la libertà municipale. Ma sarebbe una illusione strana ed anche puerile il pen-

---

Vivi e ammendati. Io farò quanto vuoi... tacerò finchè vive tuo padre. Te lo giuro — essa aggiunse quasi pazza di sgomento — lo giuro per l'amor mio, che parla pur sempre per te...

Man mano, che ella veniva pronunziando queste parole scemava la resistenza di suo marito. Il di lui scopo era raggiunto.

Con un ultimo sforzo essa gli tolse di mano la pistola, la gettò lungi da sè, e cadde quasi priva di forze nelle sue braccia.

Il capitano Gaston appressò le sue labbra a quelle della moglie, e scorgendo le lagrime che il gelo della notte aveva agghiacciate sulle di lei guancie, sentì, malgrado suo, come una stretta di rimorso al cuore.

— Tu mi hai restituita alla vita! — le susurrò all'orecchio — Ti sian grazie, mia diletta... Ma tu non devi restar qui. Io non posso tollerare che tu occupi una posizione sì abbietta in casa di mio padre, nella casa, che un giorno ti chiamerà sua signora. Ciò offende il mio orgoglio... il mio amore!

— Il tuo orgoglio, ma non il tuo amore — rispose Bella mestamente.

— Ambidue — ripetè suo marito. — Ma noi dobbiamo cercare di trovarci assieme un'altra volta. L'ora, nella quale ho promesso di trovarmi al castello, è già passata. Sir Bernardo mi attende. Se egli concepisse qualche sospetto, io tremerei per te... per nostro figlio.

— Lasciami! Va! — gridò la donna, spaventata dal pericolo, che egli tanto abilmente avea posto innanzi alla sua immaginazione.

Io posso tornarmene sola... non ho timore.

— Sola!.. mentre io ho il dovere di proteggerti!... ma t'obbedirò; sarà questa la dolorosa espiazione del mio delitto.... della mia slealtà!...

Strinse sua moglie per un momento fra le braccia, quindi ratto sparì per l'angusto sentiero, pel quale era venuto.

Bella rimase alcun tempo immobile pensando alla promessa da lei fatta. All'improvviso un doloroso sospetto le attraversò la mente; cercò collo sguardo intorno a sè finchè ebbe scorta la pistola. La raccolse, l'esaminò, e si persuase che non era carica.

Un'espressione di profondo amarissimo disprezzo contrasse le sue labbra a quella incontrastabile prova della viltà di suo marito.

— Oh! — mormorò essa — quanto ho amato quest'uomo!.. Pur ora fui abbastanza debole di promettergli che, per salvarlo, avrei tenuto celata la sua infamia, compromesso il mio buon nome.... i diritti di mio figlio! mentre egli.... Oh sia maledetto!

Oppressa dal dolore la poveretta cadde senza forze sulla neve, nascose il volto fra le mani e pianse a lungo amaramente.

Quando volle rialzarsi una terribile vista le strappò un grido di spavento; ma fu tosto soffocato da una mano che l'afferrò alla gola. Si dibattè qualche istante.... poi si udì un tonfo....

L'acqua del lago, rotta in larghi sprazzi, si chiuse sopra Bella Harding. Poi s'intese più nulla; tutto era finito!

— Come sei pallido e stravolto — esclamò lady Alice Gaston, allorchè suo figlio entrò nella sala da pranzo di Moultry — Donde vieni?

— Son venuto pel parco — rispose il capitano. — Lee Arry, il guardaboschi, mi ha portata la valigia.

— Hai già veduta tua moglie? — chiese sir Bernardo.

Sebbene suo padre non alludesse che a Lidia, pure Egberto fu colpito da questa domanda.

— Non ancora — egli balbettò. — Spero che starà bene?

Il barone strinse le spalle; tanta indifferenza dopo una assenza di quattro mesi gli riesciva incomprensibile.

— Stimai prudente — continuò il capitano — di prepararla al mio arrivo... Almeno il bambino fosse stato maschio! Sono esseri tanto inutili le femmine!

— Grazie! — esclamò la sorella, alla quale egli non aveva ancora rivolto la parola.

— Laura porterà la notizia a Lidia — disse la madre.

La signorina si allontanò mostrando all'aspetto che non fosse affatto di suo gusto il fare alla cognata inferma un'imbasciata che, come non poteva ignorare, l'avrebbe dolcemente commossa.

Una increscïosa catena stringeva fra loro i membri di quella famiglia: nelle loro relazioni mancava il calore di un vero affetto: però tutto vi appariva freddo, e convenzionale, quasi forzato.

Sir Bernardo si ritrasse tosto nella biblioteca, lasciando soli madre e figlio.

— Tuo padre è furente — disse Lady. — Ci volle tutta la mia influenza per indurlo ad accoglierti meno severamente. Egli ha giurato di non pagar più uno scellino per conto tuo.

— Allora io dovrò vendere la mia patente e lasciare il mio paese.

— Fosse stato un maschio, — continuò lady Alice — la sarebbe andata altrimenti, ma tutto ha congiurato contro di noi. Tuo cugino Edoardo...

— Appunto, che n'è di lui? — chiese con impeto il giovine.

— Egli si rifiutò di entrare nella chiesa

— In ciò non posso biasimarlo — rispose Egberto traendo un largo respiro — perchè la dev'essere una carriera orrendamente noiosa. Ma che vuole egli fare?

— Studiar giurisprudenza.

— Il capitano si sdraiò sopra un sofà con una romorosa risata.

Egli sapeva quanto una tale risoluzione dovesse offendere l'orgoglio di suo padre, che riguardava con supremo disprezzo ogni professione, fuor quelle del prete o del soldato.

— Sir Bernardo non gliela perdonerà mai — soggiunse — a meno che diventi lord cancelliere. Io comincio a rivivere — continuò dopo un poco di pausa, versandosi un secondo bicchiere di Borgogna. — Questo vino vecchio e generoso mi ha riscaldato il sangue, che durante il mio passaggio pel parco s'era quasi gelato. Penso che sarà meglio di salire fin da questa sera da Lidia.

— S'intende,... tu lo devi. Che ne penserebbe ella se...

Un leggiero colpo alla porta interruppe l'osservazione, che la signora voleva fare, e spaventò il capitano, che ripose intatto sulla tavola il bicchiere che teneva in mano.

— Signora! — esclamò il portinaio entrando — prego, non si spaventi. Credetti meglio recare a lei io stesso la terribile notizia. La nutrice...

— Che n'è di lei? — saltò su Egberto, pallido di spavento mal celato — e... della... bambina?

— La bambina sta benissimo — soggiunse il servo. — L'infelice non l'ha presa con sè.

— Ma cosa è accaduto? — chiese lady Alice colla massima tranquillità.

— La nutrice si è annegata presso i Quattro Salici. I guardacaccia volevano portarla al castello, ma sir Bernardo nol permise; e ordinò che il cadavere fosse recato a Vicksal nell'Ospizio dei poveri.

Egberto uscì dalla stanza barcollando come un ubbriaco.

Sua madre lo seguì con occhio inquieto.

(*Continua*)

sare che la rivoluzione del 18 marzo avesse per unico scopo di assicurare a Parigi una rappresentanza comunale eletta, ma soggetta alla tutela dispotica di un potere nazionale fortemente centralizzato. Giammai in Francia la legge ha soddisfatto, nè per Parigi, nè per le città, nè pei villaggi, ai bisogni d'indipendenza, di libera amministrazione, che sono condizione assoluta di vita regolare, di stabilità e di progresso di uno Stato repubblicano. Egli è, come è stato detto fino dal primo giorno, per conquistare ed assicurare quindinnanzi questa indipendenza a tutti i comuni di Francia ed altresì a tutti i consorzii superiori, cantoni, dipartimenti o provincie, collegati fra di sè pei loro interessi generali da un patto allora veramente nazionale; egli è per garantire in pari tempo e perpetuare la Repubblica posta infine sulla sua base fondamentale, che gli uomini del 18 marzo hanno lottato e vinto. »

Il *Paris Journal* scrive che la discordia si è manifestata più profonda nell'Assemblea comunale dacchè si è veduto che essa non intende la propria competenza limitatamente agli affari municipali. Non pochi eletti del 26 marzo si ritirarono dichiarando di non poter più sedere in una Assemblea a responsabilità illimitata, e taluni aggiungendo anche: in una Assemblea nella quale non è punto assicurata nè l'indipendenza materiale, nè quella del voto. Altri membri della Comune si lagnano perchè il Comitato, dopo essersi dichiarato sciolto, continua a sussistere ed emana decreti d'urgenza che hanno forza di legge. « Quanto al Comitato, dice il *Paris Journal*, esso non bada alle proteste e rimane in seggio. Egli ha deciso che le elezioni della guardia nazionale saranno verificate da lui. Dichiarò che le elezioni devono esser fatte dalla maggioranza dei battaglioni e che i Comitati particolari di ciascun battaglione non hanno alcun potere per nominare i loro ufficiali, caporali e sergenti. È al Comitato che appartiene di organizzare la guardia nazionale. Egli solo può dare ordini in questo senso e prender le misure necessarie per evitare le frodi. I buoni per le razioni serviranno di base per lo stabilimento del controllo. Le guardie incorporate dopo l'elezione accetteranno i capi nominati dalle altre guardie. »

In un suo proclama ai cittadini di Parigi il direttore generale delle poste, certo signor Theisz, protesta che la responsabilità della compiuta disorganizzazione del servizio postale ricade sul signor Rampont ex-direttore generale che fuggì improvvisamente mancando alle promesse da lui fatte.

Il colonnello Cholleton che tiene il forte del Monte Valeriano a conto del governo di Versailles avendo avuta dagli ufficiali della guardia nazionale la intimazione di consegnarlo ai delegati del Comitato, rispose che egli non consegnerebbe il forte che al governo che gliene aveva affidato la difesa, e che del resto ei non riconosceva in nessun modo per qual diritto un Comitato di insurrezione si permettesse di fargli una tale domanda. Poi invitò gli ufficiali della guardia nazionale a fare allontanare al più presto i battaglioni che già s'apprestavano a fare la loro entrata trionfale nella fortezza, ciò che in effetto venne eseguito.

La Camera austriaca dei Signori, nella tornata del 5 aprile, ha approvato senza discussione la legge sul contingente, quale era stata votata dalla Camera dei deputati.

Si annunzia da Berlino che nel giorno 3 aprile vi si è tenuta una conferenza militare sotto la presidenza dell'imperatore, alla quale assistevano il principe ereditario, il principe Bismarck, i generali Moltke, Roon, Podbielski e Treskow. Si diceva che i casi di Parigi formassero l'oggetto di detta conferenza.

Prende consistenza la voce relativa alle disposizioni che già si dissero concertate riguardo all'Alsazia e alla Lorena, nelle quali provincie la costituzione federale non verrebbe posta in vigore che il 1° gennaio 1874; nel periodo di transizione l'imperatore, d'accordo col Consiglio federale, eserciterà solo il potere legislativo. L'imperatore, inoltre, potrà assegnare un termine più vicino per l'annessione di queste provincie (*provincie imperiali*) allo Zollverein.

Il presidente del Parlamento tedesco comunicò all'Assemblea, nella seduta del 3 aprile, la risposta dell'imperatore all'indirizzo. Dessa è conforme a quanto ci venne già comunicato dal telegrafo; noi tuttavia ripariamo ad una omissione di questo, soggiungendo che S. M., ringraziando la Camera pei sentimenti espressi nell'indirizzo, disse che il « Reichstag aveva perfettamente compreso il discorso del Trono (*durchaus richtig verstanden*). »

Le leggi che aboliscono in Russia la servitù sono state successivamente promulgate nelle vaste provincie annesse alla Russia, e furono recentemente pubblicate anche al Caucaso; così che ora la servitù dei contadini è definitivamente abolita in tutto l'impero.

Si annunzia da Whasington, che la relazione dei commissari spediti dal Congresso degli Stati Uniti per esaminare le condizioni di San Domingo e le disposizioni del popolo riguardo all'annessione, è interamente favorevole a tale annessione.

Nel Canadà, il Parlamento di Ottawa ha votato l'annessione della Colombia britannica nel seno della Confederazione alle condizioni formolate da questa colonia, compresa la costruzione di una ferrovia per mettere in comunicazione le provincie orientali del *Dominion* all'Oceano Pacifico.

Dai numeri sparsi di taluni fogli francesi che abbiamo ricevuti coll'ultimo postale estraiamo il testo del bollettino mandato dal sig. Thiers ai prefetti intorno al combattimento di Courbevoie:

Versaglia, 2 aprile 1871, ore 6 pom.

Il capo del potere esecutivo ai prefetti e sottoprefetti.

Da due giorni essendosi prodotti movimenti dalla parte di Rueil, Nanterre, Courbevoie, Puteaux, ed il ponte di Neuilly essendo stato sbarrato dagli insorti, il governo non ha voluto lasciare impuniti questi tentativi, e ne ha ordinata l'immediata repressione. Il generale Vinoy, dopo essersi assicurato che una dimostrazione fatta dagli insorti, dalla parte di Chatillon, non avea nulla di serio, è partito alle sei del mattino colla brigata Dandel della divisione Faron, la brigata Bernard della divisione Bruat, scortati a sinistra dalla brigata dei cacciatori del generale di Gallifet, ed a destra da due squadroni della guardia repubblicana.

Le truppe si sono avanzate verso Vaucresson e Montretout: quattro battaglioni degli insorti occupavano le posizioni di Courbevoie, la caserma ed il sito della statua. Le truppe si sono impadronite delle posizioni sbarrate con uno slancio rimarchevole. La caserma è stata presa dalle truppe di marina: la grande barricata di Courbevoie dal 113°. Le truppe si gettarono in seguito sulla china che conduce al ponte di Neuilly e presero d'assalto la barricata che asserragliava il ponte. Gli insorti fuggirono precipitosamente, abbandonando un certo numero di morti, di feriti e di prigionieri.

Mercè lo slancio delle truppe, che ne affrettò il risultato, le nostre perdite sono state di poca entità.

L'esasperazione dei soldati era al colmo, e si manifestò specialmente contro i disertori che sono stati riconosciuti. Alle ore 4 le truppe rientrarono nei loro quartieri, fiduciose di aver reso alla causa dell'ordine un servizio, di cui la Francia loro terrà conto. Il generale Vinoy non ha lasciato un momento il comando.

I miserabili che la Francia è costretta a combattere hanno commesso un nuovo delitto. Il capo chirurgo dell'armata, signor Pasquier, essendosi avanzato solo e senza armi troppo vicino alle posizioni nemiche, è stato barbaramente assassinato.

THIERS.

Da parte sua il *Journal Officiel* degli insorti contiene sul fatto d'armi di Courbevoie il seguente dispaccio:

Ore 11,20 del mattino. — I generali Bergeret e Ottavio Flourens fecero la loro congiunzione colle guardie nazionali poste sotto il loro comando e marciano sopra Versailles.

Il successo è certo.

Ore 2 pom. — Verso le quattro del mattino i generali Duval e Flourens hanno operato la loro congiunzione alla rotonda di Courbevoie.

Appena giunti in linea essi sopportarono un fuoco nudrito dal Monte Valeriano.

Allora essi misero al sicuro le loro truppe dietro i muri e così coperti poterono organizzare il loro movimento che è completamente riuscito; essi passarono le linee e marciarono sopra Versailles.

Il generale Bergeret alla testa delle truppe le conduceva avanti al grido di Viva la Repubblica. Egli ebbe due cavalli uccisi sotto di lui.

Il fuoco dell'esercito di Versailles non produsse perdite di rilievo.

Corre voce che fu stabilito dal Comune che la guardia nazionale federata opererà in tre corpi d'armata, che avranno tutti per obbiettivo Versailles. Più di 200 cannoni accompagnano l'esercito, che si calcola da 100 a 110,000 uomini.

Il *Salut Public* contiene una nuova circolare del signor Thiers in data di Versaglia 3 aprile.

Eccone il testo:

Versaglia, 3 aprile, ore 9 pom.

Eccitati dal combattimento di ieri, gli insorti vollero ritornare su Courbevoie, e si recarono in massa sopra Nanterre, Rueil e Bougival. Nello stesso tempo, una colonna discendeva dal nord su Bezons, Chatou e Croissy.

Il Monte Valeriano, fin dallo spuntar del giorno, aprì il fuoco sulle colonne. Ogni granata che cadeva sopra di esse facea volgere le spalle ai gruppi che ne erano colpiti. Gli insorti allora cercarono rifugiarsi in Nanterre, Rueil e Bougival, e tentarono di attaccare le nostre posizioni.

Le brigate Garnier, Daudet, Dumont, con due batterie di riserva da 12, li cannoneggiarono vivamente e li obbligarono ben presto a retrocedere.

Il generale Vinoy, che si era recato sul luogo e che avea alla sua destra la cavalleria del generale Dupreuil, avendo minacciato di circondarli, essi fuggirono in disordine, e lasciarono, fuggendo, il terreno coperto di morti e feriti. Era una rotta spaventevole.

Al tempo istesso, all'opposta estremità del campo di battaglia gli insorti attaccavano verso Sèvres, Meudon ed il Petit-Bicêtre in numero considerevole. Essi incontrarono su questi punti le brigate La-Mariouse e la fanteria del corpo dei gendarmi. Questi ultimi entrarono in Meudon accolti a fucilate dalle finestre e si diportarono con ammirabile valore Essi sloggiarono gli insorti, che lasciarono gran numero di morti nelle vie di Meudon.

Alla destra, i marinai del generale Bruat e la brigata Derozat della divisione Faron presero d'assalto il Petit-Bicêtre sotto gli occhi dell'ammiraglio Pothuau, che erasi recato sopra luogo e ne avea preso la direzione.

La giornata finì colla fuga disordinata degli insorti. Verso il ridotto di Chatillon, il loro scompiglio e la loro fuga precipitosa furono le cause dell'esservi maggior numero di morti che di prigionieri. Questa giornata che avrà recato grandi perdite a quei ciechi partigiani dei malfattori, sarà decisiva per la sorte dell'insurrezione. Tutto lascia sperare che essa non starà molto tempo a capire la propria impotenza ed a liberare Parigi dalla sua presenza.

THIERS.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

In conformità della deliberazione presa dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione nella sua adunanza del dì 4 febbraio 1871, e a norma degli articoli 58 e seguenti della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, è aperto il concorso per la nomina del professore titolare alla cattedra di procedura civile e ordinamento giudiziario vacante nella R. Università di Torino.

Il concorso avrà luogo presso l'Università predetta.

Gli aspiranti dovranno presentare le domande di ammissione al concorso ed i loro titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il giorno 30 aprile 1871, dichiarando nelle domande istesse se intendono di concorrere per titoli, o per esame, ovvero per le due forme ad un tempo.

Firenze, 18 febbraio 1871.

Il Segretario Generale
G. CANTONI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

In conformità della deliberazione presa dal Consiglio superiore di pubblica istruzione nella sua adunanza del dì 4 febbraio 1871, e a norma degli articoli 58 e seguenti della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, è aperto il concorso per la nomina del professore titolare della cattedra di diritto commerciale vacante nella R. Università di Torino.

Il concorso avrà luogo presso l'Università predetta.

Gli aspiranti dovranno presentare le domande di ammissione al concorso ed i loro titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il giorno 30 aprile 1871, dichiarando nelle domande istesse se intendono di concorrere per titoli ovvero per esame, ovvero per le due forme ad un tempo.

Firenze 18 febbraio 1871.

Il Segretario Generale
G. CANTONI.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Monaco, 6.

L'Arcivescovo, avendo domandato a Roma istruzioni circa i passi che deve fare contro il professore Doellinger, ricevette per risposta di agire secondo il proprio avviso.

L'Arcivescovo proibì ai teologi di frequentare le lezioni di Doellinger.

Bordeaux, 6.

Un dispaccio ufficiale di Versailles, in data del 5 sera, dice:

A Limoges si produsse un movimento poco pericoloso. I comunisti assassinarono il colonnello dei corazzieri. Si stanno prendendo misure per reprimere quel movimento.

Dinanzi Parigi, terminammo d'occupare tutto l'altipiano di Chatillon.

Il governo, volendo risparmiare il sangue dei soldati, non volle ordinare l'attacco dei forti di Issy e Vanves, la cui sorte è legata a quella di Parigi e che cadranno insieme colla capitale, quando sarà giunto il momento.

Gl'insorti sono costernati e si proscrivono a vicenda.

Bruxelles, 6.

Si ha da Parigi, in data del 5, ore 6 30 pom.:

Continua il fuoco d'artiglieria tra i forti d'Issy, Vanves, Montrouge e le batterie di Versailles.

Durante la giornata ebbero luogo alcuni scontri, senza risultati decisivi.

Attendesi un attacco per questa notte.

Si parla molto di un intervento in senso conciliativo e si stanno qui organizzando per ciò numerose riunioni.

Il *Constitutionnel*, il *Journal des Débats*, il *Paris Journal* e il *Pays* furono questa mattina soppressi.

Alcuni rapporti parlano di uno scontro di fanteria avvenuto oggi sulla linea di Chatillon, Clamart e Meudon.

Sembra che il centro dell'azione tenda da ieri a spostarsi nella direzione di Montrouge.

Pietroburgo, 6.

Il *Monitore* pubblica la ratifica della nuova Convenzione che abroga quella del 1856, la quale limitava il numero delle navi da guerra nel Mar Nero.

Bruxelles, 6.

Si ha da Parigi, in data del 5, sera:

Il Comitato continua a spedire rinforzi nel teatro della lotta.

Ieri, dopo mezzogiorno, regnava grande disordine nel forte d'Issy.

Seicento zuavi occupano Bougival unitamente ad alcuni gendarmi a cavallo.

Le voci che circolano si accordano nel dire che la giornata di ieri fu per le guardie nazionali quasi altrettanto funesta che quella di lunedì.

Bruxelles, 6.

Si ha da Parigi, in data del 5, sera:

Il *Journal Officiel* pubblica il seguente proclama diretto al popolo di Parigi:

« Cittadini! — La Comune di Parigi non dubita della vittoria. Furono prese misure energiche. I servizi, momentaneamente disorganizzati dalla defezione e dal tradimento, sono ora organizzati nuovamente. Il tempo è utilmente impiegato per il vostro prossimo trionfo. La Comune conta su voi, come voi potete contare sopra di essa. Fra breve non rimarrà ai realisti di Versailles altro che l'onta dei loro delitti ed a voi resterà l'eterno onore di avere salvato la Francia e la Repubblica. Guardie nazionali! La Comune si congratula con voi e dichiara che avete bene meritato della patria. »

Un proclama di Cluseret annunzia che le compagnie di marcia saranno immediatamente riorganizzate. Gli ufficiali, i sottoufficiali e i soldati entreranno in servizio a datare dal 7 aprile, nel qual giorno sarà passata una rivista al Campo di Marte da un membro della Comune. Tutti i cittadini celibi dai 17 ai 35 anni, le guardie mobili licenziate, i volontari militari e civili faranno parte dei battaglioni di guerra.

Bruxelles, 6.

Si ha da Parigi, in data del 5, sera:

Il *Journal Officiel* pubblica il seguente proclama:

« Cittadini! Ogni giorno i banditi di Versailles scannano o fucilano i nostri prigionieri. Non passa ora che non ci si rechi la notizia di uno di questi assassinii. Voi conoscete i colpevoli. Essi sono i gendarmi dell'impero, i realisti di De Charette e di Chatelineau, che marciano contro Parigi al grido di *viva il Re* e colla bandiera bianca in testa. Il Governo di Versailles si mette fuori delle leggi di guerra e dell'umanità. Se esso continua a disconoscere gli usi ordinari della guerra fra popoli civili, noi saremo costretti ad usare delle rappresaglie. Se i nostri nemici massacrano ancora un solo dei nostri soldati, noi risponderemo coll'esecuzione di un numero eguale o doppio di prigionieri. Il popolo, sempre generoso e giusto anche nella sua collera, abborre il sangue come abborre la guerra, ma ha il dovere di proteggersi contro i selvaggi attentati dei suoi nemici. Checchè ci possa costare, rendiamo occhio per occhio e dente per dente. »

(*Seguono le firme dei membri della Comune di Parigi*).

Borsa senza affari.

	5	6
Vienna		
Mobiliare	274 —	275 90
Lombarde	180 10	181 10
Austriache	410 —	418 50
Banca Nazionale	726 —	729 —
Napoleoni d'oro	9 96 1/2	9 98 1/2
Cambio su Londra	125 20	125 65
Rendita austriaca	68 20	68 50
Berlino	5	6
Austriache	222 1/2	225 1/4
Lombarde	97 1/4	98 —
Mobiliare	147 1/2	148 1/4
Rendita italiana	54 —	54 1/4
Tabacchi	88 7/8	89 1/8
Londra	5	6
Consolidato inglese	92 13/16	92 15/16
Rendita italiana	54 1/16	54 1/4
Lombarde	14 11/16	14 13/16
Turco	43 1/8	43 3/16
Cambio su Berlino	— —	— —
Spagnuolo	30 3/4	30 3/4
Tabacchi	89 —	89 —

Versailles, 6 (ore 11 pom.)

La situazione continua ad essere buona. Le truppe dell'Assemblea sloggiarono oggi i rivoltosi dalle posizioni che occupavano presso il ponte di Neuilly. Le truppe inseguirono i battaglioni delle guardie nazionali.

Dalla parte di Chatillon il cannoneggiamento continua coi forti di Vanves e di Jssy.

Una deputazione di commercianti di Parigi giunse a Versailles ed ebbe con Thiers una lunga conferenza circa i mezzi di pacificare Parigi.

Un dispaccio annunzia un forte rialzo alla Borsa di Lione.

Un telegramma di Limoges fa presentire il prossimo ristabilimento dell'ordine.

Un telegramma di Marsiglia annunzia che la tranquillità è perfettamente ristabilita e che il prefetto riprese possesso della prefettura.

Oggi, all'Assemblea nazionale, il generale Billot, parlando della lettera del generale Garibaldi, la quale dice che Billot aveva la fiducia degl'insorti, protestò con linguaggio dignitoso ed energico contro una simile asserzione, dichiarando che non riconoscerà mai altra autorità, tranne quella eletta liberamente.

Il ministro di giustizia presentò un progetto di legge che abbrevia i termini dei processi innanzi ai Consigli di guerra. Questo progetto è motivato dalla insurrezione di Parigi.

Il *Journal Officiel* di Parigi contiene un decreto che ordina di porre in istato d'accusa e d'incarcerare ogni persona colpevole di complicità col governo di Versailles e istituisce un giurì che giudicherà entro 48 ore.

Bruxelles, 6.

Una monaca fuggita da Parigi recò al *Journal de Bruxelles* la notizia che le chiese sono saccheggiate e i parroci arrestati e che alcuni di essi vennero infamemente maltrattati. Confermasi l'arresto dell'arcivescovo. Il grande vicario fu pure incarcerato.

I conventi sono perquisiti e visitati durante la notte. I loro rettori furono portati via. Assicurasi che 20 gesuiti siano stati fucilati.

Vienna, 7.

L'ammiraglio Tegethoff è morto dopo una breve malattia.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 6 aprile 1871, ore 1 pom.

Il mare si mantiene tranquillo e i venti deboli del 3° e 4° quadrante: a Brindisi soltanto soffia forte lo scirocco. Il barometro è salito da 1 a 3 mm. in tutta l'Italia superiore, dove il cielo è quasi dappertutto sereno; è quasi stazionario nella inferiore, dove domina il cielo nuvoloso.

Una debole pioggia è caduta ieri per qualche ora in alcuni paesi del nord e del centro della Penisola.

La calma continua; ed è probabile che il cielo si faccia sereno nella maggior parte delle nostre stazioni.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 5 aprile 1871.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 756,0	mm 755,5	mm 756,0
Termometro centigrado	12,0	15,0	9,0
Umidità relativa	80,0	65,0	8,0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	nuvolo sereno	sereno e nuvoli
Vento direzione	NO	NE	SE
Vento forza	debole	debole	debole

Temperatura massima . . . . + 16,0
Temperatura minima . . . . + 8,0
Minima nella notte del 6 aprile . . . + 6,0

Nel giorno 6 aprile 1871.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 758,0	mm 757,0	mm 757,5
Termometro centigrado	11,0	16 0	11,5
Umidità relativa	70,0	40,0	55,0
Stato del cielo	sereno	sereno e nuvoli	sereno
Vento direzione	S	NO	NO
Vento forza	debole	debole	debole

Temperatura massima . . . . + 19,0
Temperatura minima . . . . + 6,0
Minima nella notte del 7 aprile . . . + 6 5

FEA ENRICO, *gerente*.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 7 *aprile* 1871)

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine pross. L	Fine pross. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 genn. 1871	»	58 —	57 95	58 07	58 05	—	—	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1871	»	35 40	35 10	— —	— —	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0/0	id.	»	— —	— —	78 85	78 75	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	id.	»	— —	— —	78 80	78 75	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 genn. 1871	500	— —	— —	697 25	697 —	—	—	—
Obb. 6 0/0 R. coint. T. 1868 s. di 27	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	482
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1871	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	1366
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	2475	2465	—	—	—
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	690
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 genn. 1871	500	— —	— —	— —	— —	—	—	490
Azioni delle SS. FF. Romane	1 ottob. 1865	500	70 —	68 —	— —	— —	—	—	—
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	1 luglio 1869	500	— —	— —	— —	— —	—	—	154
Azioni delle ant. SS. FF. Liver.	1 genn. 1871	420	211 —	210 —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	170
Dette 3 0/0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	— —	— —	349 —	348 50	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 aprile 1871	500	— —	— —	— —	— —	—	—	180
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	1 genn. 1871	500	— —	— —	450 25	449 75	—	—	—
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	1 aprile 1871	505	— —	— —	— —	— —	—	—	448
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e nove		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1871	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		25	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prestito premi Reggio Calabria			— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de'Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1871	»	— —	— —	— —	— —	—	—	59
3 0/0 idem	1 aprile 1871	»	— —	— —	— —	— —	—	—	36
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	79 50
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	79 50

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
								Londra	breve		
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Detto	30		
Detto	30			Trieste	30			Detto	90	26 49	26 45
Detto	60			Detto	90			Francia	a vista	105 —	
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista	nom.	
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 08	21 07
								Sconto Banca 5 0/0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 58 07 05, 05 f. c. — 3 p 0/0 35 10 cont — Obbl. beni eccl. 78 80 f. c. — Azioni Tab. 696, 696 50, 697, 697 25 f. c. — Az. SS. FF. Merid. 349, 348 50 f. c — Buoni Merid. 450 cont.

Il Sindaco: A. MORTERA

N° 62

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 12 meridiane di lunedì 24 aprile corr., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi il direttore generale delle acque e strade e presso la Regia prefettura di Udine, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per anni otto e mesi dieci del 3° tronco della strada nazionale n. 51 detta Pontebbana, scorrente in provincia di Udine, compreso fra l'incontro della strada per Tolmezzo superiormente ai Piani di Portis ed il ponte sul torrente Pontebbana in Pontebba, della lunghezza di metri 28,839, escluse le traverse degli abitati, per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 26,600.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata (da L. 1), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 26 febbraio 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Udine.

La manutenzione durerà dal 1° giugno 1871 fino al 31 marzo 1880.

I pagamenti saranno fatti a rate semestrali posticipate a norma dell'art. 30 del suddetto capitolato speciale.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale.

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 3,000 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel termine di giorni quindici, depositare in una delle casse governative, a ciò autorizzate, lire 1,100 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato, e stipulare, a tenore dell'art. 7 del capitolato speciale, il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitivo deliberamento.

Non stipulando fra il termine sopra fissato l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffici, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo dicastero in Firenze e Udine.

Firenze, 4 aprile 1871.

Per detto Ministero

1298 A. VERARDI, *caposezione.*

N° 63.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

Avviso d'asta.

Il simultaneo incanto tenutosi il 5 aprile corrente da questa Direzione generale delle acque e strade e dalla Regia prefettura di Mantova essendo andato deserto, si addiverrà alle ore 12 meridiane di martedì 25 aprile corr., in una delle sale dei surriferiti uffizi, dinanzi i rispettivi capi, simultaneamente ad una seconda asta col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione del tronco della strada nazionale n. 42, da Verona a Modena, scorrente in provincia di Mantova, compreso fra il Passo di Revere ed il confine colla provincia di Modena presso il Tramuschio, della lunghezza di metri 18,221 esclusa la traversa di Revere, per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 22,015.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata (da L. 1) debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 20 giugno 1870, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Mantova.

La manutenzione durerà dal 1° aprile 1871 fino al 31 marzo 1880.

I pagamenti saranno fatti a rate semestrali posticipate a norma dell'art. 46 del suddetto capitolato speciale.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di tesoreria provinciale dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 2000 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel termine di giorni quindici, depositare in una delle casse governative, a ciò autorizzate, lire 915 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato, e stipulare, il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine sopra fissato l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale ed inoltre nel risarcimento di ogni danno, interesse e spesa.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze e Mantova.

Firenze, 7 aprile 1871.

Per detto Ministero

1357 A. VERARDI, Caposezione.

(2ª *pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE

Avviso.

L'assemblea generale degli azionisti, che a mente dell'art. 3 del R. decreto 20 gennaio 1867, n. 3532, deve radunarsi in Milano nel mese di aprile, avrà luogo in quella città il giorno 20 del detto prossimo venturo mese, a mezzogiorno, nel palazzo della Banca, situato in Corsia del Giardino.

Come viene stabilito dall'art. 51 degli statuti di questa Banca, in tale adunanza si procederà alla rinnovazione parziale del Consiglio di reggenza della sede di Milano.

Firenze, 31 marzo 1871. 1267

Estratto di bando venale.

Al seguito della sentenza proferita dal tribunale civile di Arezzo, il 19 gennaio 1871, registrata con marca da lire 1 20, e dell'ordinanza presidenziale del 15 marzo 1871, registrata pur questa con marca da lire 1 20, alla pubblica udienza che dal tribunale suddetto (prima sezione) sarà tenuta la mattina del dì 29 maggio 1871, a ore 10, avrà luogo il pubblico incanto per la vendita dei beni sulle istanze del signor Luigi Diligenti, proprietario domiciliato in Cortona, rappresentato da messer Giuseppe Ferrci, escussi in pregiudizio dei signori Evaldo, Federigo, Gio. Batt. e avv. Aurelio del fu Ippolito Farsetti, proprietari domiciliati i primi tre nei pressi di Montepulciano, in luogo detto alle Grazie, e l'ultimo in Ancona come impiegato ed attualmente pure per ragione d'impiego dimorante a Macerata, prima in un solo ed unico lotto per il prezzo di lire italiane 22238 40, e quindi in difetto di oblatori in due lotti separati e distinti per il prezzo di lire italiane 17478 50 quanto al primo lotto, e di lire italiane 4759 90 quanto al secondo lotto, ed alle condizioni tutte di che nel bando venale del dì 15 marzo 1871, registrato con marca da lire 1 20.

Descrizione dei beni da vendersi.

Lotto primo.

1° Un fabbricato ad uso di villa, situato in villa e popolo di Centoja, composto di pianterreno e due piani superiori aventi in tutto 14 stanze e 3 stanzine, una cappella, una stalla, quattro fosse da grano, cantina, due palchi morti abitabili e colombaia, avente a poca distanza una grotta ad uso di cantina, e nell'interno uno stradone e due viali con boschetto inglese e due capanne formate di lecci e due sedili di pietra, confinato da casa colonica e da beni Farsetti.

2° Un podere denominato di Centoia o Barbadoro, situato in villa e popolo di Centoia, composto di casa colonica con stalla e due stallette, loggia e verone, con aia avente a poca distanza una piccola fabbrica ad uso di granaio con forno e loggia, e di diversi appezzamenti di terra lavorativa, vitata, pioppata, olivata, pomata, con gelsi, cipressi, olmi, querce e pini, in parte sodiva e in parte lavorativa, nuda e alberata; denominati: Campi davanti Casa o dai Pagliai, Campo del Poggio, Campi di casa del Ponzo e della Siepe, Campo dei Barroni degli Oppi e della Bagnaia, Bagnolo, Campo dei Salci, e il Prato, rappresentato il tutto all'estimo del comune di Cortona, in sezione G, dalle particelle di n. 224, 240, 225, 226, 222³, 224, 223, 222⁴, 227, 228, 235, 236, 237, 222, 222², 241, 242², 214², 238, 239, 234, 261, 257, 300, 294 e 285, della estensione in complesso di ettari 26, ari 19 e centiari 81, con rendita imponibile di lire italiane 316 82, stimato in tutto lire italiane 17468 50.

Lotto secondo.

Un podere situato in villa e popolo di S. Lorenzo a Rinfrena, denominato il Truffio, composto di casa colonica con stalla per le vaccine, avente a poca distanza il forno senza loggia ed un piccolo fabbricato ad uso di stalla per le pecore, con aia e resedi, e di diversi appezzamenti di terra lavorativa, vitata, pioppata, olivata, pomata, ed in parte sodiva con stipa e bosco ghiandifero, e in parte lavorativa nuda, denominati Truffio, il Poggio, Truffio e le Costarelle, rappresentato il tutto all'estimo del comune di Cortona, in sezione D¹, dalle particelle di n. 27, 71, 189, 190, 195, 453, 196, 197, 199, 204, 188, 188², 187², 74, 65, 69 e 83, della estensione in complesso di ettari 17, ari 82 e centiari 66, con rendita imponibile di lire italiane 222 84, stimato in tutto lire italiane 4749 90, sui quali beni tutti fu nell'anno 1870 imposto per tributo erariale la somma di lire italiane 130 60.

Restano avvertiti tutti i creditori inscritti sugli immobili da vendersi, di depositare nella cancelleria di questo tribunale le loro domande di collocazione motivate con i documenti giustificativi i loro titoli di credito, nel termine di un mese dalla notificazione del bando onde possa seguire il giudizio di graduazione alla istruzione del quale è stato delegato il giudice signor avv. Paolo Piccardi.

Dal tribunale civile di Arezzo, li 4 aprile 1871.

Per il Cancelliere

1331 Gerri.

Avviso.

Al seguito dell'ordinanza del giudice delegato alla procedura del fallimento di Alessandro Rossi del dì 1° aprile corrente, registrata con marca annullata, sono invitati tutti i creditori del predetto fallimento a comparire entro venti giorni, più l'aumento voluto dall'art. 601 del Codice di commercio, dalla inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno,* davanti i sindaci definitivi del ridetto fallimento signori Domenico Della Camera e Tobia Castelli, per rimettere ai medesimi i loro titoli di credito, oltre ad una nota indicante la somma di cui si propongono creditori, se non preferiscano di farne il deposito nella cancelleria di questo tribunale, per procedere alla verificazione dei titoli stessi, già fissata per la mattina del dì 17 maggio 1871, a ore 10, avanti il giudice delegato e sindaci ridetti.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 2 aprile 1871.

1323 G. Mazzi.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, con sentenza del dì 1° aprile stante, registrata con marca annullata, ha dichiarato il fallimento del defunto Federigo Ferretti, oste e fornaio a Paterno, delegando alla procedura il giudice signor Lorenzo Bonci, nominando in sindaco provvisorio il signor Torello Baldocci, ordinando l'apposizione dei sigilli, e destinando la mattina del dì 20 aprile corrente, a ore 10, per l'adunanza dei creditori presunti avanti il giudice delegato, per proporre il sindaco o sindaci definitivi.

Dalla cancelleria del ridetto tribunale.

Li 2 aprile 1871.

1322 G. Mazzi.

Decreto.

(1ª *pubblicazione*)

Pei fini ed effetti voluti dall'articolo 111 del regolamento approvato con R. decreto in data 8 ottobre 1870, n. 5943, per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti dello Stato,

Si rende noto che sopra istanza dei signori Clodoveo Pastacaldi e Marianna Pastacaldi nei Loi, fratello e sorella, il tribunale civile di Firenze, ove hanno domicilio i prefati signori Pastacaldi, in Camera di consiglio, sezione promiscua, ha pronunziato il seguente decreto:

« Il tribunale civile e correzionale di Firenze (sezione promiscua) riunito in Camera di consiglio,

« Visto il soprascritto ricorso presentato da Clodoveo Pastacaldi e Marianna Pastacaldi nei Loi li 22 marzo cadente a ministero dell'avv. Niccola Bufarini;

« Visto il parere emesso dal Pubblico Ministero;

« Udito il giudice relatore;

« Ritenuto che i ricorrenti colla esibizione dei documenti annessi al ricorso siansi pienamente uniformati al disposto degli articoli 99, 102, 106, 107 del R. decreto 8 ottobre 1870, numero 5943, e conseguentemente nulla osti a che il tribunale devenga alla pronunzia che appresso;

« Perciò:

« Visti i sopracitati articoli di legge e gli articoli 103 e 105 della legge stessa,

« Dichiara che i ricorrenti Clodoveo Pastacaldi e la di lui sorella Marianna Pastacaldi nei Loi, nella giustificata loro qualità di eredi intestati del defunto Luigi Pastacaldi, già maresciallo d'alloggio nell'arma dei carabinieri reali del Regno, hanno il diritto di reclamare la restituzione della somma di lire tremila assegnata al detto Luigi Pastacaldi, nella sesta legione carabinieri reali, per premio di assoldamento d'anziano contratto li quattordici ottobre 1863, depositata ed esistente nella Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione generale del Debito Pubblico, come da cartella di deposito rilasciata dalla detta Direzione li 14 luglio mille ottocento sessantaquattro di n. 26562. Dichiara inoltre che la stessa Direzione generale senza alcuna sua responsabilità restituirà il preaccennato deposito di lire tremila spettanti metà per ciascuno ai prenominati Clodoveo e Marianna del fu Gaetano Pastacaldi, domiciliati ambedue in Firenze.

« Così decretato li 31 marzo 1871 dal vicepresidente M. Chiossi e dai giudici F. Petrucci e V. Bongi.

« Chiossi, vicepresidente.

« V. Ferrari, vicecanc »

Tanto si porta a pubblica notizia per ogni conseguente effetto di legge derivante dal preindicato regolamento.

Firenze, li 5 aprile 1871.

1326 Niccola avv. Bufarini.

Domanda per nomina di perito.

Il signor Santi del fu Santi Pascucci, possidente domiciliato a Manciano, rappresentato dal dottor Valentino Bonchi, legale residente in Grosseto, ha fatto istanza al presidente del tribunale civile di Grosseto onde nomini un perito per procedere alla stima di diversi immobili di proprietà di Antonio Pascucci di Manciano, dei quali ne promuove la subastazione, consistenti in diversi fondi rustici ed urbani, posti in comunità di Manciano, cioè:

1. Un appezzamento di terreno in luogo detto i Cavallini, rappresentato al catasto della comunità di Manciano in sezione H, n. 577, 591².

2. Un appezzamento di terreno prativo ed olivato, rappresentato al catasto della comunità suddetta in sezione L, n. 568.

3. Una vigna in contrada il Monte, rappresentata al catasto di detta comunità in sezione L, n. 29.

4. Una casa a tre piani posta in Manciano, e rappresentata al catasto in sezione I, n. 123 in parte e 430.

5. Una piccola casa in Manciano, e rappresentata al catasto in sezione I, n. 143.

6. Altra casa di tre piani posta in Manciano, e rappresentata al catasto in sezione I, n. 157.

7. Una stanza ad uso di celliere posta in Manciano, rappresentata al catasto in sezione I, n. 173 in parte.

Fatto il 1° aprile 1871.

1286 V. Bonchi.

1001 **Decreto.**

(3ª *pubblicazione.*)

Sulla richiesta del causidico Debernardi Francesco, patrocinante in Torino, anche qual procuratore del suo fratello geometra Giacinto, residente in Firenze, in virtù di mandato 29 dicembre 1870, rogato Fabbrichesi, si chiede l'inserzione del decreto che segue:

« Il tribunale civile e correzionale di Vercelli autorizza la Direzione Generale del Debito pubblico ad operare lo svincolo del certificato di rendita di L. 150 consolidato 5 per cento, portante il n. 65248, intestato a favore di Debernardi Francesco fu Natale di Carisio, con annotazione di svincolo ad ipoteca per la malleveria del titolare nella sua qualità di farmacista;

« Ed autorizza pure la stessa Direzione di tramutare detto certificato in cartelle al portatore, dichiarando queste spettare in ragione di lire 75 di rendita al signor Debernardi geometra Giacinto dimorante a Firenze, ed in ragione di altre lire 75 di rendita al di lui fratello Debernardi causidico Francesco fu Luigi dimorante in Torino.

« Vercelli, 7 marzo 1871.

« Il presidente Pirattoni, e Caron canc. »

Caus. Debernardi Francesco.

Estratto di citazione.

L'anno mille ottocento settantuno, e questo dì quattro del mese di aprile in Firenze.

Il sottoscritto usciere, addetto alla pretura di San Giovanni di Firenze, quivi domiciliato, sulle istanze di Beniamino Androletti, domiciliato elettivamente in Firenze, via dei Benci, n. 10, presso l'avv Lamberto Lamberti suo procuratore, ha, nei modi tracciati dagli articoli 141 e 142 della procedura civile vigente, citato, siccome cita, il signor Giuseppe Lasne di Lione, già residente in Firenze all'albergo di Porta Rossa, a comparire la mattina del dì quindici maggio mille ottocento settantuno, ad ore nove antimeridiane, avanti questa pretura, posta in via Lambertesca al n. 2, per ivi sentire ammettere gli interrogatorii che l'istante vuole deferire ad esso signor Lasne onde porre in essere la prova del suo credito in ispecie in ordine alla sentenza di questo signor pretore del dì 25 novembre 1870, registrata il 28 detto, e debitamente notificata, e conseguentemente condannare al pagamento del capitale di credito in lire quattrocento ventinove, nei frutti che di ragione sul medesimo, decorrendi dal giorno della dimanda e nelle spese tutte, come meglio resulta dalla citazione.

L'usciere

1325 G. Orlandini.

Citazione.

Ad istanza del signor Raffaele Cannavale fu Renato, domiciliato in Napoli, vico Garofalo al Sedile di Porto, n. 3, io sottoscritto usciere ho intimato appello per editto contro le sentenze del tribunale di Napoli del 23 settembre 1861, e 10 ottobre 1870 ai signori Antonio, Carolina e Concetta Cannavale, autorizzate dai mariti Errico e Costantino Fago - Grazia, Cristina ed Amalia Cannavale, e Carmina Polito vedova di Rodolfo Cannavale ed amministratrice dei figli minori con esso procreati Ferdinando ed Ernesto - Gaetano, Antonio e Giacinto Cannavale - Coniugi Raffaele Manfredi e Francesca Ferraro - Domenico, Teresa e Maddalena Cannavale - Antonietta Capone - Francesco, Domenico, Marianna, Nicola, Lucio e Luigi Cannavale - Coniugi Carmela Cannavale e Leopoldo Inserra - Coniugi Giuseppa Cannavale e Nicola Schettino - Raffaele di Majo - Coniugi Raffaele Cannavale ed Alfonso Mariano - Giovanni Gentile - Ferdinando Esposito - Coniugi Carolina Celentano e Crescenzo Alcamone - Maddalena Apuzzo e Raffaele Cannavale - Coniugi Giovanni Coppola ed Orsola di Majo - Coniugi Teresa Cannavale ed Aniello Palumbo - Coniugi Teresa Cimmino fu Luigi e fu Caterina Catalano - Coniugi Teresa Cannavale e Francesco Arazzo - Paolo Cannavale - Francesco Paolo, Gaetano e Salvatore Scarica - Coniugi Maria Grazia Guida e Vitaliano d'Ursi - Coniugi Emmanuela Cannavale e Gennaro Rajola - Francesco, Luigi, Costantino, Pietro, Tobia, Ferdinando e Pasquale Cannavale - Francesco di Martino - Vincenzo, Pasquale e Maria Grazia Cannavale - Luigi, Giuseppe, Teresina e Marianna Cannavale - Coniugi Concetta Cannavale ed Errico Pezzella - Coniugi Maddalena e Salvatore Cannavale - Maria Grazia, Raffaele e Salvatore Cannavale - Coniugi Ausilio d'Apuzzo e Francesco Paolo Cimmino, e Maria d' Apuzzo e Matteo Cannavale, giusta il decreto della prima sezione civile della Corte d'appello di Napoli del dì 27 febbraio andante anno, mentre altri 14 sono stati citati nei modi ordinari, e tutti a comparire presso la suindicata Corte d'appello di Napoli nel termine di legge.

1315 Giuseppe Talamo, usciere.

---

973 **Notificazione.**

(3ª *pubblicazione*).

A termini e per gli effetti dell'articolo 89 del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, si notifica che con decreto 14 febbraio 1871, del Regio tribunale civile di Bergamo, venne autorizzata la Direzione generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento della rendita 5 per cento, legge 10 luglio 1861, per la somma di lire 145, inscritta al nome di Celati Donati Giovanna fu Alessandro, come al certificato 5 dicembre 1862, n. 20276, del direttore del Debito Pubblico in Milano, in altrettanti titoli al portatore, per un terzo a favore di Francesco Donati fu Bernardino di Bergamo; per un terzo a favore del sac. Pietro Donati fu Bernardino di Bergamo, e per un terzo a favore di Alessandro Donati fu Bernardino di Valtesse, ed in costui vece siccome defunto, a favore dei rispettivi figli Francesco, Alessandro Giovanni, Pietro, Giovanna, Luigi e Giulio Donati, rappresentati dalla rispettiva madre Marianna Osio fu Faustino di Valtesse.

Avv. Limonta, proc.

Dichiarazione d'assenza.

In adempimento del disposto dall'articolo 23, secondo capoverso del Codice civile, si notifica che il tribunale civile e correzionale di Bozzolo con suo provvedimento del giorno 21 ottobre 1870, dichiarava ammessibile la domanda di Teresa Silocchi di Marco per sè e pei minori di lei figli Maddalena ed Audano Tonini di Luigi, residente a S. Martino dall'Argine, colla quale fu chiesta la dichiarazione d'assenza di Luigi Tonini fu Vincenzo, nato, domiciliato e da ultimo anche residente in S. Martino dall'Argine, ed ordinava che siano assunte le necessarie informazioni sull'assenza del suddetto Luigi Tonini e siano eseguite le prescritte pubblicazioni.

Bozzolo, 16 febbraio 1871.

776 Avv. Adone Tonolli, proc.

Il Sindaco di Firenze

Visto il regio decreto del 19 settembre 1866, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore di ampliamento per la città di Firenze;

Visto che fra gl'immobili da espropriarsi per la esecuzione del detto piano regolatore trovansi quelli indicati in appresso, ed appartenenti al R. Demanio;

Vista la deliberazione della Giunta municipale del 1° agosto 1868;

Vista la legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità del 25 giugno 1865, n. 2359, e specialmente gli articoli 17, 18 e 24,

Rende pubblicamente noto:

Dal giorno infrascritto a tutto il dì 22 del corrente mese di aprile è depositato e reso ostensibile nella segreteria comunale (1ª Divisione) il piano particolareggiato dell'opera nella quale sono compresi gli immobili qui appresso designati, affinchè durante la ostensione possano le parti interessate prenderne conoscenza e proporre in merito le loro osservazioni.

All'oggetto poi di rendere completa ed efficace tale pubblicazione ed ostensione si trascrive la seguente

Designazione dei beni da espropriarsi in ordine al capo 3° della legge 25 giugno 1865.

Di proprietà del R. Demanio:

L'opificio della Zecca Vecchia, posto nel fondo della via delle Torricelle, rappresentato al catasto della comunità di Firenze dalle particelle di n. 1680, 1682 e 1684 in sezione B, con rendita imponibile di L. 557 70.

La indennità o prezzo per l'espropriazione dell'opificio sopra descritto offerta dalla comunità di Firenze, ed accettata dal R. Demanio con atto del 24 dicembre 1868, ascende alla somma di lire italiane trentamila.

Dal palazzo comunale di Firenze, li 7 aprile 1871.

1358 *Il Sindaco:* U. PERUZZI.

N° 64.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

STRADE FERRATE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 12 meridiane di lunedì 17 aprile corrente, in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi il segretario generale e presso la Regia prefettura di Siena, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto della fornitura di numero 52,000 traverse di rovere, occorrenti alla costruzione dell'armamento del tronco della ferrovia Asciano-Grosseto, compreso fra la stazione del Monte Amiata e quella di Montepescali, pella complessiva somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 168,875.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto in data 17 febbraio 1871, visibile assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Siena.

La consegna delle forniture avrà principio due mesi dopo la stipulazione del contratto e successivamente a tenore dell'art. 22 del suddetto capitolato.

I pagamenti saranno fatti a rate non minori di lire 20,000 in proporzione delle forniture regolarmente accettate e sotto la ritenuta del ventesimo a guarentigia.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima esibire la ricevuta di una delle casse di tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 10,000 in numerario, in biglietti della Banca Nazionale od in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato al corso legale di Borsa.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel termine di giorni otto, depositare in una delle casse governative a ciò autorizzate lire 25,000 come sopra, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine sopra fissato l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spese.

Le spese tutte inerenti all'appalto, nonchè quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffici, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni cinque successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo dicastero in Firenze e Siena.

Firenze, 7 aprile 1871.

Per detto Ministero

1366 A. VERARDI, caposezione.

(1ª *pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE

Avviso.

Il signor Bossi professore sacerdote Pietro fu Ignazio, domiciliato a Lodi, nel dichiarare essergli stato derubato il certificato d'iscrizione per un'azione, rilasciato dalla succursale di Lodi in data del 25 novembre 1869, sotto il numero 100, a di lui nome, fece istanza al Consiglio superiore della Banca per ottenere il corrispondente duplicato.

Si diffida perciò il pubblico di non attribuire alcun valore al titolo sopra specificato, che, non avvenendo opposizioni nel termine di due mesi dalla data del presente avviso, verrà sostituito da altro portante diverso numero d'ordine ed altra data.

Firenze, 4 aprile 1871. 1335

Decreto. 1305

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Palermo, sezione promiscua, nel giorno 16 novembre 1870, sulle istanze dei signori Marianna Librizzi fu Giuseppe, ed Eugenio Calascibetta di Antonio di lei marito dotatario ed autorizzante, e della signora Giovanna Viola fu Felice erede usufruttuaria del fu signor Giuseppe Librizzi, domiciliati in Palermo, i quali chiedevano d'intestarsi a favore di loro rispettivamente per l'interesse di ognuno a tenore degli atti e titoli prodotti lire 845 annuali di rendita, cioè lire 295 in buoni di danneggiati, e lire 550 sul Gran Libro in diversi titoli nominativi e al portatore tutti depositati nella cessata Cassa di depositi e prestiti di Palermo per cauzione di appalto di opere stradali prestata dal cennato fu *Giuseppe Librizzi,* giusta la polizza di deposito di n. 104, ed ordinarsi che la Cassa dei depositi e prestiti abbia intestato in favore dei ricorrenti i mandati di pagamento già esistenti, e quelli ulteriori per interessi di esse rendite già scaduti e da scadere, emise l'infrascritto decreto:

« Ordina che s'intestino in favore dei ricorrenti coniugi Marianna Librizzi ed Eugenio Calascibetta le rendite indicate nella superiore fatta istanza col vincolo della dotalità a carico del marito; bensì dispone che i frutti di siffatte rendite scaduti dal passato all'epoca del matrimonio della figlia cioè a tutto giugno 1870, e pei quali esistono i due mandati in testa del defunto, restino in pro della signora Viola Giovanna vedova del detto Librizzi, e dal 1° luglio 1870 in poi a favore del detto Eugenio Calascibetta, qual marito e dotatario della signora Marianna Librizzi. »

Ciò si fa di pubblica ragione ai sensi dell'articolo 111 del regolamento della Cassa dei depositi e prestiti 8 ottobre 1870

Decreto.

(1ª *pubblicazione*).

Con sentenza resa in Camera di consiglio nel dì ventitrè dicembre mille ottocento settanta, il tribunale civile di Napoli ha ordinato che la rendita di annue lire settanta iscritta sul Debito pubblico del Regno d'Italia e contenuta in due certificati nominativi in testa di Pettinati Raffaele fu Luigi, il primo col numero quarantatremila centodiciassette, di lire sessantacinque, il secondo col numero sessantacinquemila settecento sessantacinque, di lire cinque, sia dalla Direzione del Debito pubblico del Regno d'Italia intestata a Pettinati Maria fu Luigi moglie di Alfonso Mazzarella.

Maria Pettinati.

1327 Alfonso Mazzarella.